

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n.15 del 18 gennaio 2008

Riunione del 20 dicembre 2007

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti Avv. Massimo Rosi
 Avv. Costanza Acciai (Relatore)

CAF 1/07/08 - Appello dei Sigg.ri Cinzia Cianini e Sergio Salasnich in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sull'atleta minorenni Carola Salasnich avverso la decisione della Commissione Tesseramento del 7 giugno 2007

I Sigg.ri Cinzia Cianini e Sergio Salasnich, genitori esercenti la potestà sull'atleta minore Carola Salasnich, presentavano ricorso al fine di *revocare* il tesseramento in essere tra la propria figlia e la società Tre Garofani, stante il mancato consenso di uno dei due genitori.

L'Ufficio Tesseramento adito, non rinvenendo nel difetto di consenso di uno dei genitori un *atto di straordinaria amministrazione* rigettava la richiesta di scioglimento del vincolo sportivo, con il provvedimento prot. 48397 del 04.04.2007, dichiarando inoltre valido tale vincolo fino alla data del 30.06.2007.

Avverso il provvedimento di rigetto i Sigg.ri Cianini e Salasnich proponevano impugnazione dinanzi alla CTA adducendo quale motivazione la mancanza di adeguate informazioni relative alle conseguenze che derivavano dalla sottoscrizione del modulo di tesseramento e continuando a sostenere la natura di *atto di straordinaria amministrazione* dell'atto di sottoscrizione del contratto di tesseramento.

Il ricorso veniva notificato alla società Pallavolo Tre Garofani, che non si costituiva nel procedimento di primo grado.

All'udienza tenutasi il 30.05.2007 compariva il Sig. Salasnich assistito dall'Avv. Tognon che insisteva per l'accoglimento del ricorso.

La Commissione Tesseramento, in data 07.06.2007 respingeva il ricorso. In data 08.06.2007 il provvedimento veniva comunicato ai ricorrenti i quali, in data 18.06.2007, proponevano appello dinanzi alla CAF richiedendo la riforma della decisione resa dalla CTA e l'annullamento del vincolo associativo.

La Caf fissava l'udienza alla prima data utile e convocava le parti per la riunione del 17.07.2007.

Essendo a tale data pacificamente cessata la validità del vincolo sportivo, la CAF non ritenendo il ricorso sorretto da un persistente ed attuale interesse a ricorrere, lo respingeva.

Contro la pronuncia ricorrevano alla Corte Federale i Sigg.ri Cianini e Salasnich .

La Corte, rilevando la sussistenza dell'interesse a ricorrere dei predetti , ritenendo tale persistenza motivata dall'interesse a *“vedere esaminata comunque la fondatezza di un provvedimento potenzialmente lesivo dei propri diritti”*, nonostante l'intervenuta scadenza del vincolo associativo, annullava la sentenza della CAF rimettendo alla stessa gli atti per l'esame e la decisione nel merito.

Le parti venivano convocate per la riunione del 20 dicembre 2007. Nessuno presenziava nonostante rituale convocazione.

Ritiene questa Commissione il ricorso infondato nel merito.

E' noto che le Federazioni Sportive, nel nostro Paese assumono la veste di associazioni non riconosciute di diritto privato e di esse si entra a far parte tramite un atto di autonomia negoziale (l'adesione) che comporta la volontaria osservanza di tutte le norme regolamentari e statutarie che regolano la vita associativa. Solo queste costituiscono la fonte primaria che regola le attività sportive federali e la partecipazione ad esse degli atleti e dei sodalizi aderenti, in altre parole, le regole imposte dalla federazione ai propri tesserati che volontariamente vi partecipano e, se minori, vi partecipano in ragione delle scelte per essi compiute da entrambi o da uno dei genitori, debbono ottenere lo stesso rispetto delle regole statuali che le legittimano. (cfr. CAF dec 8.2.2007 comunicato n. Fede AltaVolley). Fra dette norme l'art. 24 del RTA al 2' comma recita testualmente *“2. Ove l'atleta non abbia raggiunto la maggiore età, la modulistica predisposta dalla FIPAV e relativa al tesseramento deve essere sottoscritta **anche** da chi esercita la potestà genitoriale”*. appare evidente l'intento del Normatore Federale di attribuire alla volontà dell'atleta, ancorché minore, un rilievo preminente nell'assunzione e nel mantenimento del vincolo sportivo. Rispetto a tale volontà l'ordinamento della Federazione Pallavolo considera la volontà genitoriale come integrativa della volontà del minore senza porre alcuna distinzione, al pari dell'ordinamento statale che alla norma rimane estraneo, fra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Risulta a tal punto corretto il rilievo del Giudice di prime cure in base al quale, in base alla normativa federale vigente, il consenso parentale è atto che non ha necessità di forma scritta congiunta *ad substantiam*, ma più semplicemente dell'adesione del genitore più disponibile a formalizzare un consenso che, necessariamente deve presumersi congiunto o, quanto meno, non contrastato da una delle due figure parentali.

Ciò risulta tanto più vero nel caso di specie nel quale il consenso unanime dei genitori a proposito dell'iscrizione della minore presso la società *“Pallavolo Tre Garofani”* è dichiarato con carattere confessorio sin dal primo ricorso all'Ufficio tesseramento. *“...i Signori Salasnich si determinarono, ancora nel 2006, a cercare una società di Pallavolo ove Carola potesse intraprendere l'attività sportiva.3)La scelta ricadde sulla società Pallavolo Tre Garofani.”* E a questo punto poco importa se la sottoscrizione sul modulo di tesseramento (che tra l'altro prevede la sottoscrizione di un solo genitore per le ragioni anzidette) fu apposta da uno solo dei soggetti esercenti la potestà parentale, essendo il contatto della minore con il sodalizio evidentemente frutto di una loro decisione congiunta.

La CAF, pertanto, alla luce della normativa vigente, interna all'ambito della Federazione Sportiva e della costante interpretazione della stessa fornita dagli Organi di Giustizia Federale, non può che confermare le decisioni dei precedenti gradi di giudizio non essendo affatto demandato al giudizio delle Commissioni giudicanti "il potere/dovere di accertare *l'illegittimità* dei moduli federali", ma unicamente il potere di applicare le norme poste dalla Federazione Sportiva a proprio regolamento.

P.Q.M.

La CAF respinge il ricorso e dispone l'incameramento della relativa tassa.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 18.01.2008